

23 GIU. 1984



MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE  
7 GIU. 1984  
GABINETTO  
AMS

Roma 19

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

REGISTRI

Portina N. 25375  
CS. N. 2924/58

Risposta a nota

del 29/3/1984

Dir. Sez. N. 5171043 - A.2.47

Allegati N. 1

OGGETTO CS.2924/58 - Aree demaniali marittime destinate a col-  
nie marine per gli appartenenti all'Arma dei Carabin-  
ri.-

Perlo risposta citare gli  
estremi dello presente

AL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
Dir.Gen. demanio marittimo e porti.  
Div. XVII  
R O M A

e p.e. AL MINISTERO DELLE FINANZE  
Dir.Gen. del Demanio  
Div. V  
R O M A

AL MINISTERO DEL TESORO  
Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato gen. di finanza  
R O M A

Ministero della Marina Mercantile  
Direz. Generale del Demanio  
Alcidiro e del Porto  
7 LUG. 1984  
5171043

Nelle precedenti consultazioni del 19.10.1  
n.25813, del 31.12.1964 n.31973 e del 26.6.1969 n.20  
(cons. 2924/58), questa Avvocatura generale ha avuto  
casione di fissare i seguenti principi (peraltro pac-  
ci e incontrovertsi):

a) l'attribuzione dell'uso di un'area dema-  
le marittima ad un'Amministrazione dello Stato non p

Si prega di restituire il presente documento all'Avvocatura Generale dello Stato

Stampato in Roma - 1984



*Avvocatura Generale dello Stato*

- 2 -

in nessun caso effettuarsi per mezzo di un provvedimento di concessione (a titolo oneroso), inconcepibile nei rapporti fra due rami della stessa Amministrazione statale;

b) l'istituto utilizzabile allo scopo è soltanto quello della destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di Amministrazioni dello Stato, regolato dagli artt. 34 cod. nav. e 36 Reg.;

c) presupposto perchè possa realizzarsi tale destinazione temporanea è che l'Amministrazione consegnataria abbia bisogno di utilizzare parti del demanio marittimo per l'assolvimento di funzioni pubbliche comprese nella sua sfera di competenza istituzionale.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ipotesi in cui un'Amministrazione statale intenda adibire aree di demanio marittimo a stabilimenti balneari o colonie marine per i propri dipendenti e per i ~~propri~~ familiari, dai principi enunciati discende che la possibilità di far luogo alla consegna delle aree occorrenti dipende dall'esistenza di una specifica disposizione che attribuisca all'Amministrazione di cui si tratta il compito di provvedere all'organizzazione ed all'erogazione di servizi assistenziali del tipo ipotizzato. Non sembra, infatti, che possa affermarsi l'esistenza di un principio generale che accolli a tutte le Amministrazioni statali l'onere di provvedere all'assi-



*Amministrazione Generale delle Forze Armate*

- 3 -

stenza ricreativa del proprio personale. Nè, per quanto sopra detto, al difetto di una specifica disposizione attributiva della competenza all'organizzazione ed all'erogazione del servizio assistenziale potrebbe mai porre rimedio il ricorso all'istituto della concessione a titolo oneroso, utilizzabile soltanto nei rapporti con terzi estranei all'apparato statale.

Per l'Amministrazione della Difesa, la questione, così impostata, si era incentrata sull'interpretazione dell'art. 30 del D.P.R. 18.11.1965, n. 1478, con il quale veniva istituita una Direzione generale incaricata di soprintendere "alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comune dipendente dal Ministero della Difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso". Secondo una prima interpretazione, si sarebbe trattato di una norma di mera competenza, non attributiva di nuovi compiti all'Amministrazione (diretta organizzazione ed erogazione dei servizi assistenziali), ma intesa soltanto a concentrare nella nuova Direzione Generale i compiti di vigilanza o anche di concorso finanziario già in precedenza spettanti all'Amministrazione della Difesa relativamente ad attività assistenziali, culturali e ricreative svolte da soggetti estranei a favore del personale. Secondo un'interpretazione più ampia, invece, l'art. 30 avrebbe in-



Ministero Generale dello Stato

- 4 -

teso riferirsi proprio allo svolgimento diretto di attività assistenziali da parte dell'Amministrazione.

La scarsa chiarezza della norma aveva indotto ad auspicare, in proposito, un definitivo chiarimento in sede legislativa.

La scrivente ritiene che, ora, tale chiarimento sia intervenuto, e precisamente nel senso del riconoscimento della potestà dell'Amministrazione militare di organizzare e svolgere direttamente attività assistenziali e ricreative (oltre che culturali e di promozione sociale) a favore dei militari e delle loro famiglie.

L'art. 19, ottavo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 dispone che gli organi di rappresentanza dei militari hanno, fra l'altro, la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo relative a vari campi di interesse, fra cui anche le "attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari". E l'ultimo comma dello stesso art. 19 aggiunge che "per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreative, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base per i rapporti con le regioni, le province, i comuni".

Sembra chiaro che tali disposizioni presuppongono l'attribuzione all'Amministrazione militare della competenza ad



*Amministrazione Generale dello Stato*

- 5 -

organizzare e svolgere direttamente attività assistenziali e ricreative a favore del personale.

Appare, perciò, conforme alla legge la normativa dettata con il D.M. 21.5.1981 "per la gestione degli organismi sprovvisti di personalità giuridica che, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, espletano attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze armate e dei loro familiari". Nelle premesse di tale normativa si afferma, fra l'altro, che la legge 11.7.1978, n. 382 "ha istituzionalizzato, nell'ambito militare, le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale a favore degli stessi appartenenti alle Forze Armate e dei loro familiari". Su questa base, si prevede la costituzione di organismi logistici per il conseguimento, fra l'altro, di finalità ricreative (art.1) e se ne disciplina l'attività. Vengono specificamente definite, in particolare, le funzioni degli organismi che gestiscono soggiorni marini, montani e stabilimenti balneari. Tali organismi devono "consentire al personale di trascorrere periodi di riposo in sedi climatiche diverse da quelle di normale attività, in ambienti decorosi ed a prezzi equi". (art.3; secondo comma, lettera h). E si chiarisce, all'art.5, che sono a carico dell'Amministrazione le spese per gli impianti fissi e le opere connesse.



*Inventaria Generale dello Stato*

- 6 -

Sembra, perciò, chiaro che la normativa vigente (di livello legislativo e regolamentare) riconosce l'inerenza alla sfera di competenza istituzionale dell'Amministrazione militare delle attività intese ad assistere il personale nell'uso del tempo libero. Da ciò discende l'ammissibilità della consegna, ai sensi dell'art. 34 cod.nav., di aree di demanio marittimo ad organismi militari per la realizzazione di stabilimenti o colonie per il personale.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

*Lucidi*

